

Condizioni Generali di rateizzazione

Fasce di debito e relative rate:

DEBITO PREVIDENZIALE (COMPRESIVO DI INTERESSI E SANZIONI)		NUMERO MASSIMO DI RATE MENSILI
DA EURO	AD EURO	
600,01	2.000,00	6
2.000,01	4.000,00	9
4.000,01	10.000,00	18
10.000,01	30.000,00	36
30.000,01		54

Criteri di esclusione:

- gli iscritti che hanno debiti per i quali sia in corso una procedura per il recupero coattivo del debito previdenziale a mezzo agente della riscossione o sia in corso un procedimento di ingiunzione;
- gli iscritti non in regola con la presentazione della modulistica reddituale, anche per anni pregressi rispetto alla rateizzazione, trattandosi di condizione preclusiva per la determinazione dell'esatto debito previdenziale;
- gli iscritti non in regola con i precedenti rateizzi;
- gli iscritti che hanno già due rateizzazioni, ergo solo a definizione di uno si potrà presentare una nuova domanda.
- gli iscritti che hanno presentato una seconda richiesta di rateizzazione superando le 54 rate non rimosse.

Tasso di rateizzazione

Gli interessi di ammortamento saranno calcolati nella misura del tasso legale vigente.

Deroghe:

- in ipotesi di prima iscrizione;
- contribuzione volontaria;
- reinscrizione

con eccezione della verifica della regolarità reddituale anni precedenti, si concederà - in deroga ai criteri generali delle condizioni preclusive alla rateizzazione - sia la rateizzazione dei minimali che dei conguagli, ovviamente se richiesta dall'iscritto.

Avvertenze:

- Il mancato pagamento di due rate costituisce inadempimento grave e come tale comporta l'immediata decadenza dal diritto della rateizzazione, senza necessità di ulteriori comunicazioni. L'intero debito previdenziale ancora non corrisposto sarà immediatamente esigibile.
- La modalità di contabilizzazione dei versamenti eseguiti a saldo del debito viene effettuata nel pieno rispetto della normativa prevista dal codice civile (in particolare, l'art. 1193 c.c.). L'Ente non sarà vincolato all'imputazione effettuata dal sottoscritto se il pagamento è parziale. L'imputazione del pagamento parziale segue il criterio della minore garanzia dell'incasso e, a parità di tipologia, sarà contabilizzata dall'importo più risalente nel tempo, nel rispetto della delibera del CdA ENPAB n. 19 del 25 marzo 2004.
- La richiesta di rateizzazione non costituisce novazione dei rapporti debitori con l'Ente di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi.
- L'accoglimento della domanda di rateizzazione non sospende l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali per gli anni successivi, ed il loro mancato versamento costituisce per l'Enpab giusta causa per la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo ancora dovuto sarà immediatamente ed automaticamente esigibile dall'Ente in unica soluzione a semplice richiesta.
- Se viene indicato un termine di rateizzazione superiore a quello corrispondente alla fascia del debito in automatico e senza richiesta il piano di ammortamento terrà conto della durata massima corrispondente al

debito previdenziale.

- I debiti contributivi inferiori a 600,00 euro non potranno essere rateizzati. Nel caso di domanda di rateizzazione presentata a seguito di notifica al richiedente di una **diffida ad adempiere** l'accoglimento della domanda di rateizzazione è subordinato al pagamento di un acconto determinato nella misura del 20% del **DEBITO PREVIDENZIALE**.